


PROVVEDIMENTO N. 1244 DEL 25.09.2023

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di Ente Autonomo Volturno Srl – aggiornamento al Codice Appalti D.lgs 36/2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

PREMESSO CHE

- Ente Autonomo Volturno Srl si avvale di operatori economici qualificati per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
- EAV rientra nel novero dei soggetti tenuti all'osservanza della specifica disciplina dettata dall'ordinamento comunitario ed italiano in materia di contratti pubblici aggiudicati nei cosiddetti "settori speciali" (energia, acqua e trasporti).
- Con delibera n. 390 del 01/02/2013, veniva approvato il Regolamento per la disciplina degli affidamenti cd. "sotto soglia".
- Con provvedimento interno n. 13 del 14/12/2015, erano state introdotte modifiche al Regolamento in parola.
- Con provvedimento interno n. 46 del 27/07/2016, era stato aggiornato il Regolamento vigente, a seguito dell'entrata in vigore, in data 19/04/2016, del D. Lgs. 50 (nuovo codice dei contratti).
- In data 28/08/2019, Ente Autonomo Volturno, con provvedimento n. 414, approvava il nuovo "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture



di importo inferiore alle soglie comunitarie” di Ente Autonomo Volturmo Srl”, a seguito degli aggiornamenti e delle modifiche apportati al D. Lgs. 50 dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

CONSIDERATO CHE


- In data 01.04.2023, è entrato in vigore il D.Lgs. 36/2023, con efficacia dal 01.07.2023, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge del 21 giugno 2022, n. 78.
- in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, EAV ha ottenuto la qualificazione quale Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023.
- Alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, si rende, pertanto, necessario adeguare la norma regolamentare che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023.
- che tanto si rende indispensabile per assecondare il dettato normativo di cui all'art. 50, comma 5, Il periodo e di cui all'art. 141, comma 1, Il periodo, del D.Lgs. 36/2023.

VISTO

- Il D. Lgs. 36/2023;

Tutto quanto premesso, considerato e visto


DISPONE



di adottare il “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie” di Ente Autonomo Volturno s.r.l., opportunamente adeguato alle disposizioni contenute nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs 36/2023.


Il Segretario
(Dott. Filippo Porzio)


Il Presidente del CDA
(Dott. Umberto De Gregorio)





**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE COMUNITARIE
E
NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI AI
SETTORI SPECIALI PER LE PROCEDURE
SOPRA - SOGLIA**


Redatto il 24.09.2023



INDICE

ART. 1 – PREMESSA	3
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 – DEFINIZIONI	5
ART. 4 – PRINCIPI GENERALI E FASCE DI IMPORTO PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI	6
ART. 5 - DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO	10
ART. 6 - CALCOLO DELLE SOGLIE	11
ART. 7 - POTERI DI SPESA	11
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROGETTO - INDIVIDUAZIONE, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ	11
ART. 9 - GESTIONE DELLE SPESE MINUTE IN CONTANTI	13
ART. 10 - PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEL BENE, SERVIZIO O DI REALIZZAZIONE DI LAVORI	14
ART. 11 - AFFIDAMENTI DIRETTI	15
ART. 12 - SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	17
ART. 13 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DI SELEZIONE	19
ART. 14 - UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO	19
ART. 15 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA GARANZIE DEFINITIVE	21
ART. 16 - SEGGIO DI GARA E COMMISSIONI GIUDICATRICI	22
ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	24
ART. 18 – ANOMALIA DELLE OFFERTE ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE	25
ART. 19 OFFERTA	25
ART. 20 - VERIFICHE PRESSO IL CASELLARIO INFORMATICO E VERIFICA DEI REQUISITI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL CONTRATTO	25
ART. 21 - SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE, CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO	26

ART. 22 – CONSORZI STABILI, CONSORZI ORDINARI E RAGGRUPPAMENTI	26
ART. 23 – ESCLUSIONE	27
ART. 24 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	27
Art. 25 - INFORMAZIONI AI CANDIDATI ED AGLI OFFERENTI	27
Art. 26 - ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA	27
Art. 27 - L'ELENCO DEI FORNITORI	27
Art. 28 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO	28
Art. 29 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	30
Art. 30 - SOSPENSIONE, CESSAZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO	31
Art. 31 - VALIDITÀ TEMPORALE ISCRIZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO	33
Art. 32 – INDAGINE DI MERCATO	34
Art. 33 – FORMA DEL CONTRATTO	36
Art. 34 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO-APPALTATORE COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	36
Art. 35 – ENTRATA IN VIGORE	39
Art. 36 – ALLEGATO	39



ART. 1 - PREMESSA

Ente Autonomo Volturno S.r.l. (di seguito denominate "EAV") è partecipata totalmente dalla Regione Campania ed opera prevalentemente nell'ambito dei trasporti pubblici.

EAV rientra nel novero dei soggetti tenuti all'osservanza della specifica disciplina dettata dall'ordinamento comunitario ed italiano in materia di contratti pubblici aggiudicati nei cosiddetti "settori speciali" (energia (gas ed elettricità), acqua e trasporti). Infatti, è una società:

- partecipata da un ente territoriale (la Regione Campania), che attua su di essa un controllo analogo a quello che ha sui propri uffici;
- che opera in uno dei c.d. settori speciali (una volta qualificati come esclusi dalla normativa europea sugli appalti);
- che soddisfa esigenze di interesse generale, aventi carattere industriale o commerciale.

Inoltre, la Regione Campania, nell'atto di "*approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali anno 2022 e della relazione sull'attuazione delle misure pre-viste nel piano adottato nel 2021, redatti ai sensi dell'art.20 d.lgs. 175/2016*", di cui al Decreto Presidente Giunta n. 162 del 23/12/2022, ha espressamente inserito l'EAV tra le *società in house* della stessa.

In dottrina e giurisprudenza non è stato pacifico in quale tipologia di stazione appaltante far rientrare un soggetto con le caratteristiche sopra descritte, oscillando tra quella di Impresa pubblica e Organismo di diritto pubblico.

Eav, almeno negli ultimi dieci anni, da quando, cioè, ha incorporato le società ferroviarie da essa partecipate, sulla scorta dell'elaborazione delle stesse, ha sempre ritenuto di rientrare nel novero delle imprese pubbliche cioè, le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.

Comunque, in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, EAV ha ottenuto la qualificazione quale Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento, da parte di EAV, di lavori, servizi e forniture per gli importi di cui all'art. 50, comma 5, II periodo e di cui all'art. 141, comma 1, II periodo, del D.Lgs. 36/2023 – contratti di importo inferiore alle soglie europee.

La Società ha piena autonomia ed acquisisce i Lavori, i Servizi e le Forniture necessari per le finalità alla cui gestione è preposta, contribuendo, inoltre, ove possibile e tenuto conto della tipologia di intervento, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare nonché al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi e pertanto, ove applicabile, inserirà nella propria documentazione specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'attività aziendale, nell'ambito degli affidamenti dei contratti disciplinati dal presente Regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni ed è ispirata al rispetto dei principi del Trattato UE a tutela della concorrenza e ai principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, così come previsto dal D.Lgs. 36/2023.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Per quanto di seguito non diversamente stabilito, si riportano, a titolo esemplificativo, le seguenti definizioni:

- **Codice dei contratti:** Decreto legislativo 36/2023.
- **Appalti:** i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra EAV e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi e relativi allegati.
- **Appalti di lavori:** aventi a oggetto le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere.
- **Appalti di forniture:** aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
- **Appalti di servizi:** aventi per oggetto un facere, quindi, una prestazione di attività che si realizza mediante messa a disposizione di risorse umane a fronte di una prestazione.
- **Appalto misto:** i contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture, così come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2023.
- **Albo fornitori:** Albo dei fornitori e prestatori di servizi di EAV in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- **Procedura di affidamento:** procedura di individuazione diretta del contraente per contratti di importo compreso nelle fasce indicate all'Art. 4 del presente Regolamento.
- **Procedura negoziata:** procedura in cui EAV, a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia le condizioni dell'appalto.
- **Spesa minute e/o in contanti:** ogni spesa inerente alla fornitura di beni, alla prestazione di servizi o all'esecuzione di lavori nonché per acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento per le quali che non è possibile procedere

mediante preventiva ordinazione che si effettua tramite il servizio interno di cassa entro i limiti stabiliti dall'art 3 del presente Regolamento; ciò in attuazione dei principi generali del Codice dei Contratti

▪ **Unità Organizzativa:** struttura aziendale di cui è costituita EAV.

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI E FASCE DI IMPORTO PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI.

L'attività contrattuale della società Eav s.r.l. relativamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per i contratti sotto-soglia, nei limiti e per gli importi di seguito specificati, avviene nel pieno rispetto del quadro normativo vigente e del presente regolamento

Nell'affidamento degli appalti, il **Responsabile Unico del Progetto ed i Responsabili di fase**, nel predisporre gli atti, devono rispettare i principi del risultato, della fiducia, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità perseguendo la semplificazione, sburocratizzazione, procedure più snelle che non penalizzano la concorrenza, che non si tutela con la *diminutio* della discrezionalità amministrativa, ma sono il volano per il raggiungimento del risultato che sarà tanto più comune sia per la S.A. che per gli operatori economici tanto più veloce e rapida sarà la realizzazione della prestazione capace di generare profitto per gli operatori economici svilendo il ricorso ad incrementi di spesa che il tempo alimenta.

Nei termini e nelle finalità innanzi considerate, la concorrenza è nulla più che uno strumento che si accompagna al confronto competitivo e non è un fine e soprattutto la tutela della concorrenza non è affatto detto che venga meglio realizzata imponendo procedimenti di gara più complessi preferendoli a modelli di confronto competitivo semplificato, né la tutela della concorrenza suggerisce una riduzione della discrezionalità amministrativa e della stessa logica del risultato lì dove l'una e l'altro possono ben trovare attuazione.

In tal senso i principi di derivazione europeistica di cui il nuovo Codice è permeato sono la conferma che il nuovo tessuto normativo che ha recepito le direttive non



ha assunto la tutela della concorrenza assicurandola nel solo caso di procedure gravose.

Il principio di diritto italiano di non aggravamento del procedimento, nello spirito del Codice resta, comunque, salvaguardato rappresentando preciso monito per gli operatori delle Stazioni appaltanti allorché preferiscono procedure più ampie ma onerose al posto di consentite e legittime attività più snelle che pur garantiscono la concorrenza.

Quanto innanzi, considerando sempre il principio di economicità che già superato dal passaggio dal R.D. 827/1924 alle norme di derivazione europeistica risulta altresì cedevole , nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti per gli affidamenti diretti o competitivi e negoziali ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Pertanto, sebbene l'art. 49 del D.Lgs.36/2023- principio di rotazione - non risulti tra le norme direttamente applicabili ai settori speciali, nel predisporre gli atti, **il Responsabile Unico del Progetto ed i Responsabili di fase** dovranno comunque tenere conto dei principi generali del Nuovo Codice da interpretarsi , così come espressamente previsto dall'art 4 in base a quelli di cui agli art 1,2 e 3 e nei termini di cui alle premesse , assicurando procedure di affidamento e di aggiudicazione che salvaguardino la concorrenza, l'imparzialità, la non discriminazione, pubblicità trasparenza e proporzionalità.

Quanto innanzi, da esplicitarsi nella determina di affidamento diretto o finalizzato all'espletamento della procedura negoziata per la successiva aggiudica, evitando di reiterare affidamenti allo stesso soggetto in caso di commessa avente lo stesso oggetto, salvo che non sussistano altre motivazioni oggettive.

La stazione appaltante prevede fasce differenziate per valore economico consentendo affidamenti diretti e aggiudiche - nella stessa fascia – fino a due consecutivi, ove possibile, riguardanti un oggetto rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Resta fermo che in casi motivati e con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con le procedure:

- di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per i lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

- di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d) - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, **per lavori** di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice;

- di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice;

le stazioni appaltanti non prevedono alcuna limitazione numerica per precedenti consecutivi affidamenti quando si procede con indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Nel solo caso di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d) - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, per espressa previsione normativa presente nella seconda parte disposizione, è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione.

Nessuna limitazione viene prevista per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Nelle procedure, il Responsabile Unico del Progetto ed il Responsabile della fase di affidamento, provvederanno a fissare requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

Le fasce di importo individuate da EAV ai fini del presente regolamento sono le seguenti:

per forniture e servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione:

- da 0 – a 4.999,99 Euro senza alcuna limitazione quanto alla ripetitività dell'affidamento in favore dello stesso operatore economico;
- da 5.000,00 – a 139.999,99 Euro per cui la legge ammette l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- da 140.000,00 - 431.000,00 Euro per cui occorre dar corso alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

per lavori:

- da 0 – a 4.999,99 Euro senza alcuna limitazione quanto alla ripetitività dell'affidamento in favore dello stesso operatore economico;
- da 5.000,00 – a 149.999,99 Euro per cui la legge ammette l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- da 150.000,00 - a 999.999,99 Euro per cui occorre procedere con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- da 1.000.000,00 – a 5.382.000,00 Euro per cui occorre procedere con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici.

ART. 5 - DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

Un contratto, nel completo rispetto dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, non può essere artificialmente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice dei contratti.

Non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.

Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice dei contratti.

Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici della Stazione Appaltante (Piani di Investimenti, budget territoriali, o altra forma di previsione economica finanziaria comunque denominata), nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione redatta dal Responsabile del Progetto e controfirmata dal responsabile di struttura e/o Direzione; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile e ammissibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.

Nei casi di comprovata urgenza, al fine di addivenire alla conclusione dei rapporti negoziali per assolvere agli obblighi di convenzioni stipulate o per esigenze legate alla continuità di servizio, ove non sia ritenuto né opportuno né conveniente affidare in maniera unitaria le prestazioni, si potrà aggiudicare per lotti funzionali determinandone le dimensioni senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui si opera ma ferma la precisazione, ai fini della partecipazione, della possibilità di presentare offerta per uno, per più o per l'insieme dei lotti, così come espressamente previsto dall'art. 141, comma. 5, del Codice.



ART. 6 - CALCOLO DELLE SOGLIE

Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Il calcolo dell'importo stimato verrà effettuato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Il valore delle soglie di rilevanza di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, sarà riaggiornato in maniera automatica a seguito di Provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ART. 7 - POTERI DI SPESA

I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dal piano delle deleghe adottati da EAV e/o da eventuali procure generali e/o speciali.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROGETTO - INDIVIDUAZIONE, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

A ciascuna Direzione di Unità Organizzativa spetta la decisione di acquisizione di una prestazione di lavori, servizi o forniture già prevista nel budget di spesa approvato dall'organo amministrativo e verificata dall'U.O. controllo di gestione.

La Direzione Acquisti e Logistica, per l'effetto, procede alla selezione e scelta del contraente all'approvazione della spesa ed alla formalizzazione del contratto.

Per ciascuna procedura di affidamento è nominato, dalla Direzione di Unità Organizzativa richiedente la singola prestazione, un Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e di quanto espressamente previsto dall'All.I.2 che, ove lo ritenga opportuno, provvede alla individuazione di una struttura di supporto.

Il modello organizzativo previsto per ciascun affidamento o aggiudicazione prevede un Responsabile Unico del Progetto che curerà la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione riconducibile alla Direzione di Unità Organizzativa

richiedente e un responsabile per la fase di affidamento individuato nel titolare della Direzione U.O. Acquisti.

Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Il RUP esercita, altresì, tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Nel caso in cui la Direzione di Unità Organizzativa non provveda alla nomina di un Responsabile Unico del Progetto, le funzioni restano in capo al titolare della Direzione di Unità Organizzativa richiedente che cura – si ribadisce – le fasi di programmazione, progettazione, ed esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Progetto sarà coadiuvato dai responsabili di fase, ciascuno per la propria competenza:

- il **Responsabile per la fase di progettazione e programmazione** è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto ivi compresa la definizione della fonte di finanziamento;
- il **Responsabile per la fase di affidamento** è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto;
- il **Responsabile per la fase di esecuzione** è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.

Nell'ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all'applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali definitivi, così come definiti nel CSA.



I responsabili, come sopra riportati, hanno l'obbligo di dichiarare le situazioni di conflitto di interesse e, ove presenti, si procederà secondo quanto previsto dal Regolamento Interno recante norme in materia di prevenzione, individuazione e gestione dei rischi derivanti da conflitto di interesse.

ART. 9 - GESTIONE DELLE SPESE MINUTE IN CONTANTI

Per mezzo di un servizio interno di cassa si effettuano spese minute e di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa. Il servizio si articola in uno o più fondi cassa presso le unità organizzative alle quali siano preposti funzionari o dirigenti responsabili.

L'importo massimo previsto per le spese in contanti, comunque nei limiti di importo inferiore a 5.000 euro, è disposto dall'Unità Organizzativa Tesoreria con apposito regolamento e deve essere autorizzata dal responsabile del fondo, il quale può delegare a persona di sua fiducia la custodia del denaro in cassa. Per ogni singola spesa devono essere allegati i documenti giustificativi. Sull'autorizzazione deve essere indicato se la spesa è imputabile a deliberazione o provvedimento dell'organo di Amministrazione o del suo delegato, oppure se - trattandosi di spesa per imposte di bollo o di registro, tasse di possesso automezzi, tasse per raccolta rifiuti o per il pagamento di servizi o tributi in genere - il documento giustificativo della spesa non è allegabile: deve comunque essere indicato il motivo che ha originato la spesa.

Il rendiconto delle spese, sostenute dai responsabili dei vari fondi cassa, deve essere presentato ogni due mesi dal Responsabile U.O. Tesoreria all'organo d'Amministrazione o a suo Delegato per l'approvazione e deve essere accompagnato da una dichiarazione di regolarità in ordine alla natura delle spese, al loro ammontare ed ai documenti giustificativi.

Sono da considerarsi spese minute e di modesta entità quelle **da 0 – 4.999,99 Euro oltre Iva ai sensi di legge** per cui – ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice - è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, effettuabili con il pagamento in contanti che per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per

ragioni tecniche, esigono un'immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative a livello di singola sede con gestione autonoma e diretta della spesa.

Si considerano effettuabili con le modalità semplificate indicate, i soli acquisti per spese economali, effettuati in contanti o mediante carta di credito e per sopperire a necessità di carattere tecnico/operativo cui risulti dare immediata soluzione, fermo il divieto di artificioso frazionamento al fine di eludere il limite ed in particolare:

- spese postali;
- carte e valori bollati;
- minute spese di cancelleria;
- minute spese per materiali di pulizia;
- spese per piccole riparazioni e manutenzioni di strumenti e/o locali;
- altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEL BENE, SERVIZIO O DI REALIZZAZIONE DI LAVORI

Il Responsabile che necessita del servizio, del bene o dei lavori ("Responsabile Richiedente"), ove ne sussista la necessità e ricorrano i presupposti previsti nel presente Regolamento, formula un'apposita "*Richiesta di Acquisto*" (di seguito anche "*RdA*") mediante l'utilizzo del SAP come da procedura P.R. 20/App. La RdA riporta gli elementi essenziali della procedura e del contratto e una volta rilasciata per approvazione dal Dirigente dell'unità richiedente, viene verificata dalla U.O. Controllo di Gestione, di cui alla procedura P.R. 22BCG, e trasmessa alla Direzione U.O. Acquisti e Logistica per gli adempimenti conseguenziali.

Il contenuto minimo dell'atto è costituito dall'indicazione delle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire (capitolato tecnico, capitolato prestazionale, progetto e relative autorizzazioni ed approvazioni), criterio di aggiudicazione, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile (esercizio o in c finanziamento), la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione

degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Il Direttore Acquisti, nella qualità di Responsabile della fase di affidamento provvede ad autorizzare mediante l'utilizzo del modello (per servizi, forniture e lavori) ed a dare inizio alle attività conseguenziali.

Nel caso di affidamento diretto per cui siano certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere ad allegare alla RdA direttamente il documento denominato **“Richiesta a contrarre per affidamento diretto” (Allegato 1)** in cui si dovranno specificare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, come meglio specificato negli articoli seguenti. Al termine delle attività e verifiche l'Ufficio ACLO predispone il **“Determina a contrarre per affidamento diretto” (Allegato 2)** di cui all'art. 11 in cui saranno trasfusi gli elementi tecnici e motivazionali riportati dal Responsabile.

Il Responsabile della Direzione Acquisti, nella qualità di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, provvede ad autorizzare, tramite il modello **“Determina a contrarre per affidamento diretto”**, ed a dare inizio alle attività conseguenziali.

ART. 11 - AFFIDAMENTI DIRETTI

Per l'affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lettere a), per lavori di importo inferiore alle soglie di cui al precedente art. 4, si procede, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, con le seguenti modalità:

A) con o senza consultazione di più operatori economici: FASI DELLA PROCEDURA

- individuazione del fabbisogno e dell'operatore economico:

Laddove la natura della prestazione non sia del tutto presente o sufficientemente assicurata in termini di operatori iscritti, sia il Responsabile di U.O. che il Direttore Acquisti, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, procederà direttamente sulla base dei seguenti criteri esemplificativi seppur non esaustivi:

iscrizione Albo e/o comprovata esperienza pregressa, unico operatore economico presente sul mercato, non strumentalità dell'acquisto, urgenza, assenza di conflitto di interessi.

A tal fine, si rammenta che l'operatore deve essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell'appalto. Fatti salvi i casi di urgenza e/o casi legati ad eventi impreveduti e imprevedibili, all'operatore economico andrà richiesta dall'U.O. Acquisti e Logistica un'offerta/preventivo che riporti il dato economico fermi tempi di consegna fissati dalla S.A. e le tempistiche di esecuzione.

- formalizzazione dell'affidamento e stipula del contratto;

La determina di affidamento diretto, dovrà contenere la relativa motivazione posta a base della scelta nonché dare atto del possesso dei requisiti sia di ordine generale che economico finanziario e tecnico organizzativo dando atto che dovranno essere assolti gli ulteriori adempimenti previsti dalle vigenti norme di settore sia in materia di pubblicità e trasparenza che propedeutici alla fase esecutiva (DUVRI, etc).

Possono essere disposte direttamente e per qualsiasi importo senza consultazione di più operatori economici le spese relative a: l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara; l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione; la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte; l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione; le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione; servizi postali e telegrafici; utenze per la fornitura a singoli impianti di acqua e gas metano; affari notarili.

B) per servizi e forniture compresi nella fascia da 5.000,00 – a 139.999,99 Euro,

nonché,

per lavori compresi nella fascia da 5.000,00 – a 149.999,99 Euro

per cui la legge ammette l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, si procederà previa consultazione di almeno 3 operatori economici iscritti nell'Albo Fornitori (ove esistenti) ed in stato "accreditato" nella medesima categoria merceologica individuata, ribadendo che sebbene l'art. 49 del D.Lgs.36/2023- principio di rotazione - non risulti tra le norme direttamente applicabili ai settori speciali, dovrà essere assicurato il rispetto dei principi generali del D.Lgs 36/2023 scolpiti negli artt. 1,2 e 3 da interpretarsi in conformità all'art 4, assicurando affidamenti che salvaguardino la concorrenza, l'imparzialità, la non discriminazione, pubblicità trasparenza e proporzionalità.

La relativa determina di affidamento, dovrà contenere la relativa motivazione posta a base della scelta nonché dare atto del possesso dei requisiti sia di ordine generale che economico finanziario e tecnico organizzativo dando atto che dovranno essere assolti gli ulteriori adempimenti previsti dalle vigenti norme di settore sia in materia di pubblicità e trasparenza che propedeutici alla fase esecutiva (DUVRI, etc).

È fatta salva la possibilità da parte dei Procuratori autorizzati, di emettere "ordini urgenti" nei soli casi in cui sia necessario garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro degli operatori dipendenti, anche igienico-ambientali nonché quella finalizzata alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

ART. 12 - SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Salvo in caso di affidamento diretto previsto nelle fasce di importo di cui al precedente articolo 4 e 11, per le procedure afferenti le acquisizioni di cui la presente regolamento relative a lavori, forniture e servizi, EAV inviterà alle procedure gli operatori economici iscritti nel proprio albo dei fornitori per la categoria merceologica di pertinenza, nei termini seguenti e nel pieno rispetto dei principi generali di cui al presente regolamento.

Il numero minimo di operatori economici a cui è indirizzata la richiesta di offerta è:

- LAVORI -

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque operatori** economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **dieci operatori** economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per **lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023**; in tal caso, ai sensi di quanto previsto dall'art.50 comma 1 lett. d) – seconda parte – si ribadisce che è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione.

- FORNITURE E SERVIZI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA -

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque operatori** economici, ove esistenti, per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023**.

Il rispetto del numero minimo di operatori economici è subordinato alla presenza dello stesso all'interno dell'Albo dell'Ente, fermo restando che in caso di mancanza di operatori economici il Responsabile per la fase di Affidamento potrà procedere con l'individuazione di operatori economici anche mediante ricorso ad Albi di altre amministrazioni, altri sistemi di negoziazione anche telematici quali il MEPA ovvero mediante manifestazioni di interesse ad uopo pubblicate e/o indagini di mercato, ferma l'applicazione dell'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 13 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DI SELEZIONE

Le richieste d'offerta saranno gestite mediante piattaforma telematica in dotazione alla Stazione Appaltante e dovranno contenere tutte le indicazioni puntualmente previste dalla documentazione di gara.

I requisiti minimi dell'hardware, del software e dell'accesso ad internet, nonché le istruzioni di utilizzo del Sistema, necessari per la partecipazione alla Gara Elettronica, sono pubblicati sul sito di EAV nell'area Acquisti.

Le procedure di affidamento, nonché quelle di selezione e di aggiudicazione, saranno definite e disciplinate nella documentazione di gara incluso il ricorso al "soccorso istruttorio" nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, prevedendo, altresì, espressamente il richiamo all'art. 108, comma 10, che consente alle stazioni appaltanti la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto da esercitarsi non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Espletate le formalità della procedura prescelta, EAV e per essa il Responsabile della fase di affidamento procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta d'offerta e dichiarati dall'operatore economico. All'esito positivo della verifica, EAV procederà all'aggiudicazione definitiva.

L'ordine dovrà, comunque, contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento con espreso richiamo - anche *per relationem* - alle ulteriori disposizioni del CSA.

ART. 14 - UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO

Il ricorso al Mercato Elettronico, in luogo di quanto previsto dal precedente art. 11 con utilizzo del proprio albo dei fornitori per la categoria merceologica di pertinenza, ha carattere residuale e sarà utilizzabile laddove i prodotti o le prestazioni non fossero acquisibili mediante l'utilizzo dell'albo operatori di EAV. Nel caso ci si avvalga del mercato elettronico per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori (laddove possibile), servizi e forniture sotto soglia, sia mediante utilizzo

degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali che regionale – laddove attiva –, con attuazione delle procedure interamente tramite gestione telematica, si procederà:

- a) all'adesione alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999;
- b) al ricorso al mercato elettronico che renda possibili acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite dalla centrale di committenza regionale - ove operativa - ovvero il mercato della pubblica amministrazione (MEPA);
- c) accordi quadro;
- d) Sistema dinamico di acquisizione.

In tal caso, l'acquisto avviene obbligatoriamente utilizzando gli strumenti messi a disposizione, in particolare:

- Ordine Diretto di Acquisto (ODA), nel caso di affidamenti mediante affidamento diretto;
- Richiesta di Offerta (RDO) – preceduta dalla pubblicazione dell'avviso pubblico a manifestare interesse –, nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata ad inviti.

Il ricorso al mercato elettronico non è necessario per acquisti di importo inferiore ai 5.000,00 euro ad eccezione dei beni/servizi informatici a cui si applicano le disposizioni contenute nei commi 512-520, articolo 1, della legge n. 208/2015.

Nel caso di beni o servizi non presente nel mercato elettronico o che pur presente non risulti adeguata alle necessità della Società, è ammesso l'utilizzo dei procedimenti ordinari previa specificazione delle relative motivazioni.

ART. 15 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA GARANZIE DEFINITIVE

Ai sensi di quanto stabilito dall'art 53, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, ossia per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 e di cui al presente regolamento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 per la partecipazione alla gara, salvo che, nelle seguenti procedure di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 50 ed in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura ed ove ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta da indicare nella decisione di contrarre o in atto equivalente da parte del Dirigente che ha richiesto il servizio:

- alla lett. c) – procedura negoziata senza bando per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

- alla lett. d) - procedura negoziata senza bando per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;

- alla lett. e) - procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14; in tal caso, ai sensi di quanto previsto dalla seconda parte dell'art. 50 comma 1 lett. d) si ricorda che è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione.

Nel caso sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento e la garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

In casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante e per esso del Responsabile del Progetto, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione

dei contratti di cui alla presente regolamento per i contratti sottosoglia oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro.

Qualora sia richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

ART. 16 - SEGGIO DI GARA E COMMISSIONI GIUDICATRICI

- LAVORI -

Nella procedura di gara sulla base del minor prezzo, il Seggio di gara che governa il procedimento risulta così costituita:

1. per importi fino ad € 1.000.000,00:

- a) dal funzionario della U.O Acquisti;
- b) dal buyer della U.O Acquisti con funzione di segretario;

2. Per i lavori per importi superiori a € 1.000.000 e fino alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/202, è composta:

- a) dal dirigente
- b) due funzionari
- c) impiegato dell'U.O. Approvvigionamenti con funzione di segretario.

Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice è nominata, dal Dirigente responsabile degli Approvvigionamenti, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Essa è costituita **da n. 3 membri più n. 1 segretario** così individuati:

- a) n. 1 presidente funzionario fino a 1.000.000 euro; dirigente oltre 1.000.000;
- b) n. 2 funzionari tecnici;
- c) n. 1 segretario funzionario o impiegato della Unità Organizzativa Approvvigionamenti.

Resta fermo che potrà essere componente della Commissione giudicatrice anche un membro esterno, di comprovata esperienza professionale, la cui individuazione e nomina è demandata al Presidente del CDA.

I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo riguardante il contratto del cui affidamento si tratta.

I componenti delle commissioni giudicatrici hanno l'obbligo di dichiarare le situazioni di conflitto di interesse e il dovere di astenersi dal partecipare alla procedura.

L'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e la busta contenente l'offerta economica sarà effettuata in seduta pubblica per le procedure aventi un importo a base di gara pari o superiore a 149.999,00 euro.

- FORNITURE E SERVIZI -

Nella procedura di gara sulla base del **minor prezzo** il Seggio di gara che governa il procedimento risulta così costituita:

per importi fino alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, è composta:

- a) da un funzionario della U.O Acquisti;
- b) dal buyer della U.O Acquisti con funzione di segretario.

Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice è nominata, dal Dirigente responsabile degli Approvvigionamenti, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Essa è costituita **da n. 3 membri più n. 1 segretario** così individuati:

- a) n. 1 presidente: dirigente o funzionario **fino alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023**;
- b) n. 1 funzionari e n. 1 impiegato tecnici;
- c) n. 1 segretario funzionario o impiegato della Unità Organizzativa Approvvigionamenti.

Resta fermo che potrà essere componente della Commissione giudicatrice anche un membro esterno, di comprovata esperienza professionale, la cui individuazione e nomina è demandata al Presidente del CDA.

I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo riguardante il contratto del cui affidamento si tratta.

I componenti delle commissioni giudicatrici hanno l'obbligo di dichiarare le situazioni di conflitto di interesse e il dovere di astenersi dal partecipare alla procedura.

L'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e la busta contenente l'offerta economica sarà effettuata in seduta pubblica per le procedure aventi un importo a base di gara pari o superiore a 139.900,00 euro.

ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione degli appalti, avverrà ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023.

I criteri di aggiudicazione saranno indicati nella RdA di cui al precedente art. 10 da parte del Dirigente - Responsabile del Progetto - e trasfusi nella documentazione di gara da parte del Responsabile di Fase - Direzione U.O. acquisti - specificando espressamente se intende esercitarsi la facoltà di non procedere ad alcuna proposta di aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, così come previsto dal comma 10 della richiamata norma codicistica; in tal caso tale scelta andrà esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte.

Definita la partecipazione dei concorrenti ammessi, laddove prescelto il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, il Seggio di Gara rassegnerà la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice affinché la stessa, in una o più sedute riservate, valuti le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche procedendo alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, formulerà relativa proposta di aggiudicazione. Si applicano le disposizioni di cui al successivo l'art. 18 del presente regolamento relativamente all'offerta anomala.

Nel caso di aggiudicazione con in criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, si procederà alla nomina dei membri della Commissione Giudicatrice con Provvedimento del Presidente del C.d.A.. In tal caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1,



del D.Lgs. 36/2023 può far parte della Commissione anche il RUP in qualità di Presidente della Commissione.

ART. 18 – ANOMALIA DELLE OFFERTE ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai fini della valutazione delle offerte anomale, in presenza del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, EAV e per essa il Responsabile del Progetto procederà alla relative attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 su richiesta del Responsabile per la fase di affidamento.

Gli atti di gara indicheranno gli elementi specifici ai fini della valutazione.

Ai sensi dell'art 93, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la commissione giudicatrice su richiesta del Responsabile del Progetto, svolgerà anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Nel caso, invece, si ricorra - ai fini dell'aggiudicazione - al criterio del prezzo più basso con l'esclusione automatica delle offerte anomale possibile per i soli contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentino un interesse transfrontaliero certo, si applica l'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 alle ulteriori condizioni ivi previste.

ART. 19 - OFFERTA

L'offerta dovrà essere recapitata, entro il termine prescritto, nelle forme e con le modalità riportate negli atti di gara. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera.

ART. 20 - VERIFICHE PRESSO IL CASELLARIO INFORMATICO E VERIFICA DEI REQUISITI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL CONTRATTO

EAV e per essa il responsabile della fase di affidamento effettuerà le verifiche al concorrente risultato primo in graduatoria accedendo al F.V.O.E., presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 del

D.Lgs. 36/2023, disponendo in assenza di motivi ostativi l'aggiudicazione che è immediatamente efficace ai sensi dell'art 17, comma 5, del Codice.

Si applicano le ulteriori disposizioni del richiamato art. 17, relativamente ai termini delle procedure di selezione, alla vincolatività dell'offerta, all'esecuzione d'urgenza ed alla stipula del contratto di cui al successivo art 18 del Codice, rilevando che ai sensi del comma 3 per i contratti di importo inferiore alle soglie europee e di cui al presente atto regolamentare, non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'articolo 55, comma 2.

ART. 21 - SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE, CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alle procedure di gara per l'acquisto di lavori, forniture e servizi, non saranno ammessi a partecipare e nel caso avessero comunque concorso in forza di dichiarazione non potranno essere aggiudicatari, gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione automatica ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023. Analogamente la stazione appaltante procederà nei casi di esclusione non automatica previsti dall'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 ferma in entrambi i casi la disciplina prevista dall'art 96 del Codice.

In caso di illecito professionale, la Stazione Appaltante procederà secondo quanto previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 22 – CONSORZI STABILI, CONSORZI ORDINARI E RAGGRUPPAMENTI

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 36/2023 e ha adempiuto agli oneri di cui al medesimo articolo.

Ai sensi del comma 3 dell'art 97 D.Lgs. 36/2023, commi 1 e 2 della richiamata norma codicistica si applicano anche ai consorzi ordinari ed ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

ART. 23 – ESCLUSIONE

Nei casi previsti dagli articoli 20 e 21 del presente regolamento, la Stazione Appaltante procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 24 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione di ogni operatore economico alle procedure di gara è subordinata al possesso di specifici requisiti di ordine generale e di capacità professionale, tecnica ed economica.

EAV, in qualità di soggetto operante nei settori speciali, procede alla selezione qualitativa degli offerenti ed alla loro qualificazione di quanto previsto dagli articoli 99 e 100 del D.Lgs. 36/2023. I requisiti di partecipazione sono specificati negli atti di gara.

Gli operatori economici devono essere informati e accettare le prescrizioni del Codice Etico EAV, il Protocollo di Legalità, sottoscritto tra Regione Campania e Prefettura di Napoli, e le clausole in esso contenute.

Art. 25 - INFORMAZIONI AI CANDIDATI ED AGLI OFFERENTI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra EAV e i candidati e gli offerenti sono eseguiti mediante PEC (posta elettronica certificata) nel pieno rispetto delle modalità previste dall'art 90 del D.lgs 36/2023.

Art. 26 - ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

In materia di accesso agli atti e riservatezza, trovano applicazione gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 27 - L'ELENCO DEI FORNITORI

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento per importi inferiori alle soglie comunitarie, EAV farà riferimento ad un Elenco Fornitori nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente di cui all'art. 50, commi 2 e 3, del Codice gestiti con le modalità di cui all'allegato II.1.

L'elenco ha lo scopo di individuare gli operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale,

nonché i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dalla norma e auto-dichiarati dagli stessi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nell'ambito dell'elenco EAV individuerà, nei termini consentiti dalle norme vigenti e dal presente regolamento, i soggetti da invitare alle singole procedure il cui oggetto rientra in una delle categorie merceologiche distinte per fasce di importo, che costituiscono l'elenco.

La Società si riserva in ogni caso la possibilità anche per procedure il cui oggetto rientra in una delle categorie merceologiche che costituiscono l'elenco, per motivate esigenze di volta in volta individuate, di non ricorrere all'elenco stesso per individuare i soggetti da invitare e svolgere quindi una indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 28 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO

Gli Operatori Economici da invitare potranno essere individuati, mediante elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte

dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti pena quanto di seguito disciplinato. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

La revisione dell'elenco, avverrà con cadenza semestrale, o al verificarsi di determinati eventi, e, comunque, provvede cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco o per la mancata partecipazione consecutiva senza motivazione per tre inviti nel biennio, indipendentemente dalla fascia, ai sensi e per gli effetti dell'Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023.

Gli elenchi, dovranno avere opportuna pubblicità, e non appena costituiti pubblicati sul sito *web* della stazione appaltante.

L'elenco, per ciascuna categoria merceologica che la Società ritiene attivare, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- requisiti di carattere generale, di idoneità professionale ed eventualmente tecnico-professionale che gli operatori economici devono possedere;
- documentazione richiesta per presentare la domanda di iscrizione all'elenco, modalità di invio della stessa e di svolgimento dei controlli sulle autodichiarazioni rese dai partecipanti da parte della Società;

- modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle successive procedure d'appalto, le categorie e fasce di importo in cui la Società intende suddividere l'elenco. Ciascun operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti avviene di norma tramite il modello DGUE.

L'avviso è pubblicato sul profilo del committente per un **periodo non inferiore a trenta giorni**.

La Società utilizzerà, per la gestione dell'elenco fornitori, una specifica piattaforma telematica disponibile nel proprio sito web nell'area Acquisti in grado di gestire tutte o parti delle attività amministrative necessarie all'uso dello stesso elenco.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata saranno definiti dal Responsabile per la fase di affidamento nella determina a contrarre o in altro atto equivalente nel pieno rispetto delle previsioni di funzionamento della piattaforma telematica dell'Ente.

Art. 29 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'operatore economico iscritto all'Albo è tenuto a comunicare ad EAV, via PEC, qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della Domanda di iscrizione, prendendo atto che l'intervenuto mutamento dei dati potrà comportare la Sospensione, ovvero la Cancellazione motivata dall'Albo, laddove ricorrano le ipotesi stabilite nel successivo art. 30.

In particolare, i soggetti iscritti nell'Albo Fornitori sono tenuti a comunicare:



- a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, immediatamente e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la Cancellazione del Fornitore dall'Albo Fornitori;
- b) la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la Sospensione del Fornitore dall'Albo Fornitori;
- c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Domanda di Iscrizione, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la Sospensione del Fornitore dall'Albo Fornitori.

In ogni caso, poiché le attestazioni fornite nella Domanda di iscrizione e nel modello per il rilascio delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti sono sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/2000, devono essere rinnovate al momento della modifica dei fatti o atti ivi attestati.

Le modifiche di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite esclusivamente tramite l'invio di una PEC all'indirizzo:

Anche i dati oggetto delle modifiche saranno sottoposti a verifica.

Art. 30 - SOSPENSIONE, CESSAZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Si procede alla **sospensione** dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

1. quando all'esito di un preliminare procedimento di verifica negativo del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori sia in corso un ulteriore procedimento di verifica/approfondimento;
2. quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di forniture e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali;
3. mancata comunicazione di documenti e/o dati modificati rispetto a quelli forniti con la Domanda di iscrizione;
4. perdita o accertamento della insussistenza di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori;

5. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del medesimo Decreto in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
6. risoluzione di un contratto per inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del medesimo;
7. inosservanza del Codice Etico e del Modello di Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

La sospensione ha durata: di 120 gg. per i punti 1 e 2 e, comunque, fino alla fine degli eventuali accertamenti.

Può variare da uno a sei mesi per i punti da 3 a 7, a seconda della gravità dell'inadempienza.


Nei casi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 la sospensione può essere revocata in anticipo rispetto alla durata stabilita qualora venga accertata la completa rimozione della causa di sospensione.

Del provvedimento di sospensione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato attraverso il Sistema telematico di gestione dell'elenco fornitore laddove utilizzato e, come notifica, comunque presso la casella di posta elettronica del Fornitore.

Nel periodo di sospensione i Fornitori non possono partecipare alle procedure negoziate sotto soglia. Scaduto il periodo di sospensione, se viene accertata la completa rimozione della causa di sospensione il Fornitore sarà di nuovo regolarmente "operativo" all'interno dell'Albo fornitori; se invece viene accertata la permanenza della causa di sospensione il Fornitore viene cancellato dall'Albo Fornitori.

Si procede alla **cessazione** dall'Albo Fornitori in caso di cessazione dell'attività.

Del provvedimento di cessazione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva



comunicazione all'operatore economico con l'indicazione della motivazione presso la Casella di posta elettronica del Fornitore.

Si procede alla **cancellazione** dall'Albo Fornitori in caso di:

1. permanenza della causa di sospensione allo scadere del periodo di sospensione;
2. richiesta da parte del Fornitore di abbandonare l'Albo Fornitori.

Del provvedimento di cancellazione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione all'operatore economico con l'indicazione della motivazione attraverso PEC alla Casella di posta elettronica del Fornitore.

Art. 31 - VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ISCRIZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali purché siano mantenuti i requisiti necessari. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

EAV provvederà allo svolgimento dei controlli sulla veridicità iniziale e sul permanere del possesso dei requisiti in capo agli operatori iscritti con le modalità specificate al precedente articolo 27.

EAV semestralmente rinnoverà i controlli suddetti al fine di confermare o meno la presenza dello stesso nell'Elenco su un campione di operatori economici iscritti all'elenco pari al 10 % estratti mediante sorteggio. Nell'ipotesi in cui nel corso del semestre venga inviata una nuova autocertificazione da parte di un operatore economico a seguito della variazione di alcuni dati, il semestre di validità della nuova certificazione ripartirà dalla stessa.

EAV conferma l'iscrizione a seguito di verifica con esito regolare del permanere del possesso dei requisiti.

EAV provvede alla cancellazione di un operatore economico dall'elenco nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- non rinnovo dei dati mediante auto dichiarazione per un periodo di oltre 6 mesi dalla scadenza della validità di quella precedentemente trasmessa;
- che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

L'operatore già iscritto può estendere l'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove in possesso dei requisiti tecnico-professionali adeguati.

L'operatore economico può chiedere la cancellazione dall'elenco, inviando apposita richiesta scritta ad EAV che provvede nel termine di 30 giorni dalla richiesta a disabilitare l'utenza dell'operatore economico nonché chiedere l'esercizio delle prerogative in materia di trattamento dati coerentemente con la normativa vigente.

Art. 32 – INDAGINE DI MERCATO

Qualora dalla consultazione degli elenchi per la specifica prestazione di cui necessita acquisirne l'esecuzione non dovesse essere assicurata piena concorrenzialità e rispondenza al numero minimo dei partecipanti richiesto dalla specifica procedura negoziata, EAV si riserva di far ricorso ad indagine di mercato o in alternativa ad elenchi di altre P.A. o ad altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento dandone compiuta motivazione nel provvedimento di indizione della procedura negoziata.

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le



indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;

tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 33 – FORMA DEL CONTRATTO

I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art 18, comma 1 - II parte – del Codice sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Il contratto d'appalto, una volta che sia stato stipulato, dovrà essere trasmesso all'appaltatore attraverso il protocollo dell'ente al fine di munirlo di data certa stante la espressa previsione di cui all'art 53 del D.P.R.445/2000.

Ai sensi dell'art 18 comma 10 del Codice ,con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso .

Art. 34 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO-APPALTATORE COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, EAV quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di



appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione del contratto /dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.



Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è EAV s.r.l. con sede in Napoli – 80142 - al Corso Garibaldi, 387.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono pubblicati sul sito istituzionale della Società EAV s.r.l

Art. 35 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, ed eventuali modifiche, entreranno in vigore alla data del Provvedimento di adozione dello stesso e sarà pubblicato sul sito informatico di EAV.

Art. 36 – ALLEGATO relativo alle norme direttamente applicabili ai Settori Speciali per le procedure Sopra-Soglia.

Allegati:

1. **Richiesta a Contrarre Del Rup** - fac simile.
2. **Determina di Affidamento Diretto** - fac simile;



Ente Autonomo Volturno S.r.l.
Il Presidente C. D. A.
Direttore Generale
Dott. Umberto De Gregorio

RICHIESTA DEL RUP A CONTRARRE

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 11 REGOLAMENTO EAV PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Legenda →

- **In rosso i campi alternativi**
- **In blu i campi eventuali**

VISTI:

- lo Statuto e il sistema di deleghe di EAV;
- Il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di EAV (di seguito anche il “Regolamento EAV”);
- L’Organigramma di EAV sulla struttura delle Funzioni, Uffici e Servizi;
- Le Procedure di gestione di EAV contenute nel Sistema di gestione integrato
- L’Albo fornitori di EAV;

RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento delle prestazioni di cui all’oggetto;

DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 nonché l’art. 10 del Regolamento EAV prevede che, in caso di affidamento diretto, decisione a contrarre individua, trasponendo quanto riportato nella RdA, l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che il presente procedimento, attraverso la RdA predisposta e inoltrata in uno alla documentazione tecnica necessaria, è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:



- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: _____;
- Importo del contratto: _____;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: consegna/completamento prestazione/inizio attività etc etc;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO:

- che l'art. 11 del Regolamento EAV, prevede l'affidamento diretto secondo l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento alle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa

con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: 

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- **ipotesi 1** → inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

oppure

- **ipotesi 2** → con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

eventuale se si rende necessario non consultare altri operatori

RITENUTO di affidare alla ditta _____, con sede legale in _____, alla via _____ (P.Iva _____), iscritta nell'Albo fornitori EAV, le attività in parola per un importo di € _____ (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro _____, in quanto l'offerta, allegata, risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

eventuale, in caso di deroga al principio di rotazione (eliminare capoversi non necessari e verificare, illustrando, la sussistenza dei motivi esemplificati) → CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, l'avvenuto rilascio delle RdA da parte dell'U.O. Controllo di Gestione e quindi l'avvenuto verifica con assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio preventivo (Budget);

tutto quanto sopra riportato, il sottoscritto RUP

RICHIEDE

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta ____ (PIVA ____), con sede in __, alla via __, per un importo pari a __, oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza **della decisione di contrarre** di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Direttore
Responsabile del Progetto
Ing.....

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

EX ART 11 DEL REGOLAMENTO EAV PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Legenda →

- In rosso i campi alternativi
- In blu i campi eventuali

VISTI:

- lo Statuto e il sistema di deleghe di EAV;
- il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di EAV (di seguito anche il “Regolamento EAV”)
- L’Organigramma di EAV sulla struttura delle Funzioni, Uffici e Servizi;
- Le Procedure di gestione di EAV contenute nel Sistema di gestione integrato

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio di Amministrazione di EAV del e dell’Assemblea dei Soci del..... di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizio ____, e quindi della budget di competenza e considerato che per quanto, la relativa spesa rientra nella previsione economica formulata

RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento delle prestazioni di cui all’oggetto;

DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;



DATO ATTO che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: _____;
- Importo del contratto: _____;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che:

- **eventuale (per lavori e solo dopo l'approvazione del programma triennale 2023/2025 con le norme del D. Lgs. 36/2023) → l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;**

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO:

- che l'art. 11 del Regolamento EAV, prevede l'affidamento diretto secondo l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento alle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente:
_____;

eventuale (per lavori) → che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:



- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- **ipotesi 1** → inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

oppure –

- **ipotesi 2** → con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO ipotesi 1 (richiesta effettuata extra strumenti telematici) → che in data – a mezzo _____ – è stata richiesta offerta per l'affidamento ai seguenti operatori economici:

1) _____, con sede legale in _____ alla via _____, CF/P.IVA _____

2) _____, con sede legale in _____ alla via _____, CF/P.IVA _____

3).....

.....

oppure

ipotesi 2 (mediante strumento telematico di negoziazione) → che in data ____ (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al _____, alle ore _____), tramite la piattaforma telematica _____, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola ai seguenti operatori economici:

1) _____, con sede legale in _____ alla via _____, CF/P.IVA _____

2) _____, con sede legale in _____ alla via _____, CF/P.IVA _____



3).....

.....

oppure

ipotesi 3 (mediante ordine diretto su MEPA) → che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, veniva perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti (procedura di acquisto n. _____, ordinativo n. _____), nei confronti del seguente operatore: _____, con sede legale in _____, alla via _____, CF/P.IVA _____;

VISTE le offerte ricevute dai seguenti operatori economici:

**O
F
F
E
R
T
A**

DITTA

_____, con sede legale in _____, alla via _____ (P.IVA _____)

...
...

_____, con sede legale in _____, alla via _____ (P.IVA _____)

.....

eventuale (se procedura perfezionata mediante strumenti telematici di negoziazione)
→ **VISTO** il report della procedura n. ___ generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione in quanto

CONSIDERATA la congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario;

TENUTO CONTO della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

RITENUTO di affidare alla ditta _____, con sede legale in _____, alla via _____ (P.Iva _____) le attività in parola per un importo di € _____ (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro _____, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

eventuale, in caso di deroga al principio di rotazione (eliminare capoversi non necessari)
→ **CONSIDERATO** che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con

notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, l'avvenuto rilascio delle RdA da parte dell'U.O. Controllo di Gestione e quindi l'avvenuto verifica con assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio preventivo (Budget);

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta ____ (PIVA ____), con sede in ____, alla via ____, per un importo pari a ____, oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza **della decisione di contrarre** di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;



eventuale →

DI Demandare alla successiva valutazione di esclusiva competenza del Responsabile del Progetto il ricorso all'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO CHE la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO

ipotesi 1 → che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto;

eventuale (per lavori) →

PRECISATO che

ipotesi 1 → il CUP acquisito e assegnato all'intervento è indicato in oggetto,

oppure –

ipotesi 2 → che trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria non è richiesta l'acquisizione del CUP;

eventuale (in caso di incarico a professionista) →

Di dare atto che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);

eventuale →

DI INDIVIDUARE, in aderenza a quanto previsto all'art. 8 del Regolamento EAV e in applicazione del modello organizzativo adottato da EAV in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n.36/2023, il seguente Responsabile di Progetto (RUP) **DIRIGENTE UNITA' RICHIEDENTE**

DI PRECISARE che

ipotesi 1 → per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

ipotesi 2 → trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Direttore Acquisti e Approvvigionamenti
Responsabile per la fase di affidamento
Dott. Filippo Porzio

